

n. 6-2/2022 Proc. Un.



Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 13/07/2023 nelle persone dei signori

Dott. Barbara Licitra	Presidente
Dott. Francesca Riccardi	Giudice
Dott. Maria Martina Marchini	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 47 CCII

PREMESSO CHE:

- con ricorso depositato in data 29/11/2022 la società ROTA NEGRONI & C. – S.N.C. [C.F. 00567520143] (di seguito, per brevità, anche la “Società”) ha proposto domanda di concordato “con riserva”, ai sensi dell’art. 44 CCII, nell’ambito del procedimento unitario instaurato per la dichiarazione di liquidazione giudiziale rubricato al n. P.U. 6/2022;
- questo Tribunale, con decreto in data 13/12/2022, ha concesso termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per il deposito della domanda definitiva;
- in data 27/02/2023 la società ha depositato il piano e la proposta definitiva di concordato in continuità, che prevede il pagamento:
 - “ - *dei creditori prededucibili entro i termini previsti nel piano;*
 - *dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1 in misura integrale ed entro 30 giorni dalla omologazione;*
 - *dei creditori con privilegio generale in misura integrale ed entro 180 giorni dalla omologazione;*
 - *dei creditori muniti di privilegio speciale ipotecario in misura integrale ed entro dicembre 2027 con dilazione;*

- *dei creditori chirografari nella misura stima del 70% del credito, quanto al 50% ed in ragione delle effettive disponibilità, entro il luglio 2026 e, quanto alla restante parte e comunque nella misura ancora dovuta a saldo dell'importo concordato, entro settembre 2027.*

I creditori sono suddivisi nelle seguenti classi:

- *classe 1: creditori chirografari per € 1.128.077*
- *classe 2: creditori chirografari istituti di credito garantiti da terzi per € 47.916*
- *classe 3: creditori chirografari istituti di credito per € 142.518*
- *classe 4: creditori istituti di credito ipotecari per € 356.727 (tenuto conto della dilazione di pagamento).”;*

• seguivano:

- parere del Commissario Giudiziale in data 01/05/2023;
- decreto collegiale del 18/05/2023 con richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 47 co. 4 CCII;
- memoria integrativa della Società depositata in data 09/06/2023;
- parere integrativo del C.G. acquisito in data 04/07/2023;

letti gli atti;

esaminata la documentazione allegata;

OSSERVA:

1. I requisiti soggettivi e formali

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponde alle condizioni richieste dall'art. 84 CCII, e in particolare;

- trattasi di impresa commerciale, con oggetto sociale *“la produzione di bresaola, lavorazione carni e insaccati in genere, commercio al minuto e all'ingrosso di carni in genere e generi alimentari vari sia freschi che conservati di cui alle tabelle merceologiche I (...)”.*

Come argomentato in sede di domanda di concordato, la Società, la cui attività si fonda essenzialmente sul lavoro dei due soci illimitatamente responsabili, si trova in una situazione di crisi, la cui origine risale al 2011/2012, momento in cui la socia illimitatamente responsabile si è

trovata ad affrontare una grave malattia che ha comportato anni di cure e di assistenza da parte dell'altro socio; a ciò si è poi aggiunto un crescente indebitamento, l'accumularsi di crediti inesigibili e, da ultimo, le conseguenze negative della pandemia da Covid-19; infine, nel giugno 2022 la Società ha perso la possibilità di conseguire un finanziamento di euro 550.000 volto al rilancio dell'attività; sul punto anche il C.G. ha rilevato una *“una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dai valori di attivo che essa presume di realizzare e la situazione passiva esposta”*;

- la Società è inquadrabile quale impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, in quanto presenta i requisiti dimensionali di cui agli artt. 121-2 CCII, come da documentazione di bilancio allegata alla domanda di concordato con riserva.

Quanto al vaglio di ritualità della proposta ai sensi dell'art. 47 co. 1 lett. b) CCII, osserva il Collegio che la documentazione di rito prevista dagli artt. 39 e 40 CCII - prodotta con la proposta “piena” e con la relativa memoria integrativa - è completa.

In particolare:

- la domanda è corredata di determina ai sensi dell'art. 120-bis CCII, prodotta in sede di memoria integrativa del 09/06/2023 a seguito del decreto collegiale del 18/05/2023; la domanda e la memoria integrativa risultano altresì sottoscritte ai sensi del medesimo art. 120-bis CCII;
- nell'ambito della memoria integrativa del 09/06/2023 la Società ha superato le carenze documentali rilevate con decreto collegiale del 18/05/2023, come osservato anche dal C.G. nell'ambito del proprio parere del 04/07/2023: *“Nella memoria la società ricorrente ha allegato tutta la documentazione richiesta dal tribunale come di seguito elencata:*
 - *Registro IVA acquisti e registro IVA vendite;*
 - *Libro Giornale;*
 - *Libro Inventari;*
 - *Mod. IVA 2021 anno 2020;*
 - *Mod. IVA 2022 anno 2021;*

- *Mod. IVA 2023 anno 2022;*
- *Dichiarazione IRAP 2021 anno 2020;*
- *Dichiarazione IRAP 2022 anno 2021;*
- *Dichiarazione IRAP 2023 anno 2022;*
- *Dichiarazione Unico 2021 anno 2020;*
- *Dichiarazione Unico 2022 anno 2021;*
- *Dichiarazione Unico 2023 anno 2022;*
- *Certificazione carichi pendenti Agenzia Entrate;*
- *Estratto conto Agenzia Entrate Riscossione;*
- *Estratto Conto debitorio INPS;*
- *Estratto Conto debitorio INAIL”;*

La proposta concordataria comprende inoltre il piano (sul cui contenuto si dirà *infra*) ed è accompagnata da relazione di attestazione ex art. 87 comma 3 CCII rilasciata in data 26/02/2023 dal dott. Bruno Garbellini (doc. 20 proposta piena), successivamente integrata in data 09/06/2023 (doc. 44).

Nei paragrafi seguenti si procederà, pertanto, all’esame della proposta definitiva, con le modifiche apportate all’esito dei chiarimenti richiesti dal Collegio.

2. *Il contenuto della proposta concordataria*

L’ATTIVO concordatario

La proposta “piena” di cui si tratta prevede la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei creditori - in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale - mediante un piano che prevede **la continuità aziendale, in forma diretta**, e che si sviluppa dalla fine del 2023 e per quattro anni successivi e si fonda, essenzialmente, su tre punti principali:

- i) la destinazione dei flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione dell’attività al soddisfacimento dei creditori; su tale componente l’attestatore ha evidenziato che *“lo Scrivente, dopo aver analizzato la proposta concordataria formulata dalla Ricorrente, procederà all’analisi delle assumptions economiche, patrimoniali e finanziarie utilizzate nell’elaborazione del piano prospettico quinquennale.*

La gestione aziendale nei successivi anni consentirà di produrre flussi di cassa che verranno destinati al pagamento e quindi al soddisfacimento non deteriore dei creditori, consentendo altresì ai

valori degli impianti e macchinari, delle attrezzature e delle rimanenze di non subire la svalutazione tipica delle aziende in liquidazione.

Il piano prospettico che evidenzia la generazione di flussi sufficienti a tale scopo, tenuto conto della prosecuzione dell'attività, è stato costruito utilizzando, quali dati di partenza, quelli della situazione contabile patrimoniale di riferimento alla data del 31 dicembre 2022, quale mera evoluzione e prosecuzione contabile della situazione alla data di riferimento del 30 novembre 2022” (“pagg. 59-60 attestazione);

- ii) l'apporto dei soci Enrico Dolzadelli e Chiara Rota Negroni per complessivi euro 317.626 a titolo di restituzione di prelievi effettuati in eccesso rispetto agli utili realizzati (al netto dell'importo di euro 95.700 per finanziamenti portato in compensazione ai sensi dell'art. 155 CCII), con reperimento delle risorse necessarie mediante la dismissione del proprio patrimonio immobiliare personale; sul punto il Tribunale aveva evidenziato due ordini di criticità, la prima costituita dal fatto che tale previsione si fondava meramente su un “impegno irrevocabile” dei soci, senza l'indicazione di disponibilità nel breve termine, la seconda costituita dalla circostanza per cui sul patrimonio immobiliare personale dei soci era stato costituito, in data 13/02/2020, un fondo patrimoniale rispetto al quale, nell'ambito della c.d. proposta piena, pur dandosi atto della disponibilità dei soci a rinunciarvi, non era stata sufficientemente evidenziata la questione relativa all'effettiva possibilità giuridica di “smobilizzare” gli immobili oggetto del fondo medesimo.

Orbene, nell'ambito della memoria integrativa del 09/06/2023, con riferimento al primo ordine di rilievi, la Società ha depositato un atto notarile di scioglimento (parziale) del fondo patrimoniale sottoscritto dai soci in data 07/06/2023 (avente ad oggetto gran parte dei beni in esso costituiti) sospensivamente condizionato all'omologa del concordato (doc. 41); con riferimento al secondo ordine di rilievi, la Società ha evidenziato che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale (doc. 38.1) prevedeva *ab origine* la possibilità di alienare liberamente i beni (art. 5); né, osserva il Collegio, è stato dato atto della presenza di figli minori;

iii) il realizzo, nel corso del 2027, del complesso immobiliare c.d. “industriale” sito in Prata Camportaccio (SO), via Pizzo n. 15, in cui è svolta l’attività aziendale, con successivo trasferimento della stessa; il compendio in esame è composto da unità immobiliari adibite a sito produttivo, uffici, rustico da ultimare e area esterna di pertinenza. La società ha altresì previsto la dismissione della propria quota di un ulteriore rustico, con relativa corte di pertinenza, sito in Prata Camportaccio, via Monica.

Il valore dell’attivo concordatario connesso alla liquidazione dei predetti immobili è il risultato delle seguenti valutazioni (pag. 7 proposta piena): *“Il valore di realizzo degli immobili è stato periziato in complessivi € 1.112.550 ma, ai fini del presente piano, si è considerato il minor valore prudenziale di € 890.040”*.

Più dettagliatamente, come riportato dall’attestatore (pag. 30 attestazione, doc. 20 proposta piena), le perizie di stima allegate sub docc. 2a, 2b, 2c alla proposta piena hanno evidenziato i seguenti valori:

Tipologia	Piano	Mq	Euro/mq	Totale Euro
Fabbricato industriale	Terra	850	850,00	693.600,00
Uffici	Primo	65	1.000,00	65.000,00
Impianto fotovoltaico	secondo	50Kw	1.200,00/Kw	60.000,00
Area di pertinenza e parcheggi		1100	20,00	22.000,00
Unità al rustico	Sub 4	650	390,00	253.500,00
Rustico in pietra			A corpo	15.750,00
Terreno di corte			A corpo	2.700,00
TOTALE stima del perito				1.112.550,00
Proposta concordataria (- 20%)				- 222.510,00
PROPOSTA CONCORDATARIA				890.040,00
Valutazione dell’attestatore				890.040,00

All’esito delle integrazioni richieste in data 18/05/2023, il valore dell’immobile è stato ulteriormente confermato con la perizia integrativa del Geom. Paggi (doc. 39); sul punto, il C.G. nel proprio parere del 04/07/2023 ha osservato che *“Ad integrazione di quella effettuata in precedenza, il Geom. Paggi ha proceduto ad aggiornare la perizia confermando e motivando in buona sostanza i valori già indicati. Tra le motivazioni esposte dal perito che il sottoscritto commissario -per diretta conoscenza della geografia dei luoghi- ritiene di condividere e ritenere*

possa quindi assumere un alto grado di attendibilità, vi è il passaggio in cui si legge: “Si precisa che nel comune in cui sono ubicati gli immobili e nei comuni adiacenti non sono molte le aree in cui si possono realizzare immobili con queste tipologie e destinazioni simili, con urbanizzazioni completate e accessi agevoli. Vista la notevole crescita del costo di costruzione degli ultimi anni, . . . , si ritiene che i valori attribuiti agli immobili Risultano ad oggi inferiori al costo di costruzione attuale decurtato dalla vetustà”.

Per cui, la limitatezza in zona di tale tipologia di immobili, associata ad un’ottima logistica sull’ubicazione dell’immobile poiché a ridosso dell’arteria principale viaria della Valchiavenna, porterebbero ad affermare che le somme stimate possano avere un rilevante grado di attendibilità di essere incassate. Non senza dimenticare gli altri due elementi che il perito ricorda: 1) negli attuali contesti economico-sociali l’aumento dei costi per la costruzione di immobile della fattispecie; 2) la minore stima “al rustico” del piano primo dell’immobile, dovuta anche alla mancanza di pavimentazione ma con impianti esistenti”.

Il PASSIVO concordatario

Il passivo concordatario è così riepilogabile (v. pag. 58 attestazione):

PASSIVO e PATRIMONIO NETTO	Saldo rettificato al 30.11.2022	Piano concordatario	
		PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
PATRIMONIO NETTO	-	-	-
FONDI RISCHI E DI RETTIFICA	153.040,00	99.000,00	54.040,00
DEBITI VERSO DIPENDENTI	57.268,33	57.268,33	-
BANCHE E MUTUI	547.161,90	356.727,36	190.434,54
DEBITI VERSO FORNITORI	1.215.304,24	89.277,16	1.126.027,08
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	30.271,54	28.352,54	1.919,00
DEBITI VERSO ALTRI	144,82	13,87	130,95
COSTI ED ONERI IN MATURAZIONE	63.000,00	63.000,00	-
SPESE IN PREDEDUZIONE	156.000,00	156.000,00	-
TOTALE	2.222.190,83	849.639,26	1.372.551,57

3. Le classi

Il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi, ai sensi dell’art. 85 co. 3 CCII, nei termini seguenti:

- “- classe 1: creditori chirografari per € 1.128.077*
- classe 2: creditori chirografari istituiti di credito garantiti da terzi per € 47.916*
- classe 3: creditori chirografari istituiti di credito per € 142.518*
- classe 4: creditori istituiti di credito ipotecari per € 356.727 (tenuto conto della dilazione di pagamento)”.*

All’esito dei rilievi espressi dal Tribunale in ordine alla formazione delle classi, la Società con la memoria del 09/06/2023 ha confermato, quanto alla classe n. 4, che si tratta di creditori ipotecari per i quali è previsto il pagamento integrale, ma con moratoria oltre i termini di legge previsti dall’art. 109, quinto comma (180 giorni dalla omologazione), per cui è stata prevista la relativa classe ed è stato previsto il pagamento degli interessi moratori; quanto all’ulteriore criticità, già sollevata dal C.G. nell’ambito del proprio parere, derivante dalla non corretta esposizione della classe relativa alle “*imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi*”, la Società ha precisato di aver verificato che tutte le imprese fornitrici hanno parametri superiori a quelli di legge, ad eccezione delle tre società di persone già indicate al Commissario; in relazione a queste, la Società ha segnalato di non essere allo stato in possesso di elementi sufficienti per qualificare tali imprese come “minori”, per mancata risposta alla richiesta di informazioni da parte delle stesse o per insufficiente documentazione; il tutto salvo provvedere alla formazione della relativa classe separata su indicazione della Procedura ovvero qualora, nel corso della stessa, dovessero emergere ulteriori elementi di valutazione.

4. L’ulteriore contenuto necessario del piano ex art. 87 CCII

Anche alla luce delle integrazioni di cui alla memoria del 09/06/2023, il Collegio osserva che il piano rispetta il contenuto previsto dall’art. 87 co. 1 CCII.

La Società, nell’ambito della propria domanda, ha altresì indicato le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

Infine, il piano è corredato dell’attestazione di cui all’art. 87 co. 3 CCII.

In particolare, l’**Attestatore** nella relazione originariamente allegata alla proposta (doc. 20) ha attestato (i) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché (ii) che il piano è atto a impedire o a superare l’insolvenza del debitore e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento

non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, così concludendo:

“Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto:

visti:

- *il piano per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo dalla società ROTA NEGRONI & C. - S.n.c. che la stessa intende sottoporre ai propri creditori;*
 - *i documenti allegati alla domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 39 CCII;*
 - *la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ROTA NEGRONI & C. - S.n.c. alla data del 30 novembre 2022;*
 - *il piano industriale, economico e finanziario elaborato dagli advisors;*
 - *lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori;*
 - *ulteriori documenti aziendali e dati messi a disposizione e disponibili;*
- effettuati i più opportuni riscontri;*

ATTESTA

*- la **veridicità dei dati aziendali** esposti nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e nella documentazione allegata, dando atto che quanto rappresentato dalla società ROTA NEGRONI & C. - S.n.c. ne rispecchia l'attuale effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria. L'identificazione e la descrizione delle attività e delle passività aziendali risultano, inoltre, sufficientemente analitiche e complete, tali da consentire l'immediata percezione della misura dello stato di crisi della società e della natura delle attività e delle passività che compongono il patrimonio aziendale;*

*- la ragionevole **fattibilità del piano** di concordato nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo della ROTA NEGRONI & C. - S.n.c. nei termini riassuntivi come più sopra esposti, dando atto che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente. Il particolare il piano si fonda su ipotesi verosimili ed i risultati previsti possono ritenersi ragionevolmente conseguibili.*

I tempi di soddisfazione appaiono verosimilmente corretti e quindi è ragionevole che possano essere rispettati.

Poiché la ricorrente presenta ai propri creditori un piano di concordato in continuità diretta, visto il piano industriale elaborato dagli advisors per il periodo 2023 - 2027,

CONSIDERATO

- che la prosecuzione dell'attività evita di subire le svalutazioni dei beni tipiche delle dismissioni liquidatorie, soprattutto in previsione di una eventuale cessione futura dell'azienda;
 - che la prosecuzione dell'attività consente di generare valore, anche con riferimento alla valorizzazione delle scorte di magazzino;
 - che tale valore viene messo integralmente a disposizione dei creditori, così come i relativi flussi generati;
 - che la società è in grado ragionevolmente, per quanto esposto più sopra, di far fronte ai propri impegni grazie alla propria attività, al patrimonio su cui può fare affidamento, nonché alla realizzazione di un adeguato piano industriale;
 - che la continuità aziendale rappresenta un bene che, sia dal punto di vista dei creditori che di eventuale forza lavoro, merita tutela e consente di conservare e/o incrementare il valore complessivo del patrimonio del debitore,
 - che in alternativa i creditori sarebbero esposti ad un duplice rischio: la riduzione dei valori e il maturare della prededuzione;
 - che, conseguentemente l'intera operazione è finalizzata ad un rilancio immediato dell'attività aziendale;
 - che il soddisfacimento dei creditori è quello più copra indicato, sia in caso di liquidazione giudiziale che in caso di continuità aziendale;
- tanto considerato, il sottoscritto professionista

ATTESTA

che il piano è ragionevolmente da ritenersi atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Pertanto, in via conclusiva, la percentuale concordataria destinata ai creditori chirografari potrà essere soddisfatta per una misura non inferiore al 70%, dopo aver coperto le spese prededucibili e attuato la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio”.

Nell'integrazione alla predetta relazione (doc. 44), l'Attestatore ha confermato le conclusioni già rassegnate, in particolare evidenziando “- che le argomentazioni svolte dall'Esponente nella predetta memoria difensiva non comportano alcuna modifica del piano già proposto, il quale resta integralmente confermato nel suo contenuto e che,

anzi, le difese svolte e la documentazione prodotta confermano ulteriormente la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale, ferma la veridicità dei dati aziendali esposti dalla società”.

5. *Le percentuali di soddisfacimento dei creditori e la tempistica del piano*

Il piano proposto dalla Società prevede dunque il pagamento:

- “ - dei creditori prededucibili entro i termini previsti nel piano;*
- dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1 in misura integrale ed entro 30 giorni dalla omologazione;*
- dei creditori con privilegio generale in misura integrale ed entro 180 giorni dalla omologazione;*
- dei creditori muniti di privilegio speciale ipotecario in misura integrale ed entro dicembre 2027 con dilazione;*
- dei creditori chirografari nella misura stima del 70% del credito, quanto al 50% ed in ragione delle effettive disponibilità, entro il luglio 2026 e, quanto alla restante parte e comunque nella misura ancora dovuta a saldo dell'importo concordato, entro settembre 2027”.*

6. *In ordine alle spese di procedura*

Nell'ambito della proposta “piena” la Società ha stimato spese di giustizia per € 67.600.

7. *In ordine al parere del Pre-C.G.*

Il Pre-C.G. nel parere del 01/05/2023 e nel parere integrativo acquisito in data 04/07/2023, in parte già richiamato, ha concluso favorevolmente, dando tuttavia atto nell'ambito del secondo che:

“a) vi sono delle criticità, che a parere del sottoscritto, sono state risolte su:

- 1) La decisione in ordine all'accesso al concordato,*
 - 2) La documentazione richiesta dall'art. 39 CCII*
 - 6) Il contenuto del piano ai sensi dell'art. 87 CCII*
- per le motivazioni sopra riportate.*

b) vi sono altre criticità su:

- 3) La valutazione del compendio immobiliare*
- 4) La formazione delle classi*
- 5) L'apporto dei soci*

dove, su parte delle quali, il sottoscritto ha avuto modo di scrivere ma sulle quali il Tribunale dovrà decidere e pronunciarsi; in particolare, sulla “formazione delle classi per i creditori minori” e sulla “compensazione” fatta dai soci ante apertura del concordato per il versamento di euro 95.700, su cui questo commissario concorda ritenendola possibile.

Il sottoscritto Commissario ritiene pertanto che possano sussistere i presupposti per l'apertura della società Rota Negroni & C snc alla procedura di concordato preventivo in continuità diretta.

Ritiene quindi che la proposta e il piano appaiono ammissibili e non manifestamente inidonee alla soddisfazione dei creditori così come viene proposta dalla ricorrente creditrice.

Ribadisce, questo commissario, che le variabili che caratterizzano il piano depositato sono numerose

ma che la società, con la continuità diretta così impostata, mantiene, salvo accadimenti particolari che possono accadere nel periodo temporale previsto, la possibilità di poter dare un contributo importante al pagamento dei creditori così come proposta dal piano.

La verifica di quanto appena affermato la si potrà avere soltanto con un **continuo, attento e rigoroso monitoraggio** da parte degli uffici preposti alla contabilità, e sotto il controllo degli organi della procedura, al fine di verificare se quanto previsto dal piano, in termini di risultati economici e di flussi finanziari, possa essere effettivamente raggiunto.

Rimane la questione delle altre fonti di finanziamento del piano (dismissioni degli asset immobiliari

societari e personali) con quella complessiva del fondo patrimoniale sugli immobili che rimangono ancora dentro -ma con l'impegno, non notarile, a dismetterli- e su tutti gli altri pronti per essere dismessi dopo il passaggio dal notaio avvenuto il 3 Giugno scorso.

Lo scrivente commissario ritiene che l'unico modo per verificare, e rispondere a quanto evidenziato dal Tribunale nel momento in cui indica la non “**presenza di proposte irrevocabili di acquisto da parte di potenziali terzi acquirenti**” e per “... evitare la **presentazione di proposte indeterminate e aleatorie...**” (pag. 4 del decreto del 18/5), potrebbe essere quella di intraprendere subito, post-omologa, le operazioni di vendita. Soltanto la collocazione immediata sul mercato immobiliare di tutto ciò che è

prontamente disponibile, unito al concomitante e continuo controllo della gestione in continuità diretta, potrebbero rappresentare un test importante per capire se il piano proposto sia idoneo a raggiungere gli obiettivi indicati”.

Si condividono le conclusioni del C.G. e non si ravvisano, pertanto, allo stato ragioni ostative alla ammissione, tenuto conto del parametro indicato dall'art. 47 co. 1 lett. b) CCII di ritualità della proposta e di ammissibilità della domanda nell'ottica della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

La documentazione complessivamente prodotta fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al C.G.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Società può essere ammessa alla procedura di concordato.

Nell'ambito degli accertamenti demandati al C.G., al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovranno essere ulteriormente approfonditi gli aspetti segnalati nell'ambito del parere integrativo del 04/07/2023; infine, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare alla liquidazione giudiziale con le sue potenzialità, ivi comprese le possibili azioni di responsabilità, revocatorie e risarcitorie esperibili.

La non particolare complessità della procedura induce a nominare un commissario giudiziale unico, che può essere individuato nella persona del Commissario Giudiziale nominato all'esito del deposito della domanda di cui all'art. 44 CCII.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **ROTA NEGRONI & C. – S.N.C.** [C.F. 00567520143] quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/2015;

delega alla procedura la Dott.ssa Maria Martina Marchini;

conferma quale Commissario Giudiziale il dott. GIUSEPPE GENTILE, professionista iscritto all'albo di cui all'art 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

stabilisce la data iniziale del **30/11/2023** e la **data finale del 10/12/2023** per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della procedura, tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;

fissa il termine di **venti giorni dalla data del deposito del presente provvedimento** per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

stabilisce il termine **di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento** per il deposito da parte della ricorrente e della somma di ulteriori € **15.000,00** mediante versamento sul conto corrente della procedura;

fissa termine di **venti giorni dalla data del deposito del presente provvedimento** per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma 2 CCII da parte del Commissario Giudiziale; dispone che il Commissario Giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 105 CCII, **almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori**; copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.104, comma 2, CCII;

stabilisce che il Commissario Giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'art. 107, comma 4, CCII, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;

stabilisce che il Commissario Giudiziale, **almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto**, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli artt. 107, comma 3, e 105, comma 5, CCII;

dispone che la Società consegni al Commissario Giudiziale, **entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione**, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, co.1, CCII;

ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCII.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 13/07/2023.

Il Giudice Estensore

Maria Martina Marchini

Il Presidente

Barbara Licitra